



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi

con il gradito contributo del Centro Studi "O. Baroncelli"

N° 02/2014

Napoli 13 Gennaio 2014 (*)

**Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa ormai collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....**

Oggi parliamo di.....

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL CASSIERE DI BANCA AFFETTO DA
SINDROME DI COMPULSIONE ALL'ACQUISTO SE EMETTE ASSEGNI
PROTESTATI.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 23598 DEL 17 OTTOBRE 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23598 del 17 ottobre 2013**, ha stabilito la **legittimità del licenziamento** intimato ad un cassiere di banca per **l'emissione di assegni protestati** tratti sul c/c intrattenuto presso l'Agencia ove prestava servizio.

Nella vicenda *de qua*, la Corte di Appello di L'Aquila aveva già confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, dipendente di un Istituto di credito, per l'emissione di assegni successivamente protestati.

Il cassiere aveva giustificato l'occorso, sostenendo di essere **affetto da una sindrome di compulsione all'acquisto** mentre, in passato, si era giustificato in relazione alla **necessità di coprire posizioni debitorie** dovute a propri errori di valutazione.

Per la cassazione della sentenza il lavoratore ha adito la Suprema Corte, lamentando la **mancanza di proporzionalità** ed adeguatezza **tra l'addebito e la sanzione** comminata.

Orbene, **gli Ermellini hanno confermato la legittimità del licenziamento** e rimarcato che **l'episodio contestato era indubbiamente di notevole gravità**, tenuto conto anche delle **mansioni di cassiere** svolte dal lavoratore. Il comportamento era stato **legittimamente ritenuto idoneo ad incrinare il rapporto fiduciario** tra le parti potendo, il fatto contestato, minare anche l'affidamento dei clienti sulla correttezza delle operazioni condotte dalla Banca. Inoltre, hanno concluso i Giudici di Piazza Cavour, le giustificazioni offerte dal lavoratore per attenuare sul piano soggettivo la propria responsabilità sono apparse non pertinenti e poco credibili.

LEGITTIMA LA SANZIONE PENALE AL DATORE DI LAVORO CHE RIFIUTA LA ESIBIZIONE ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 42334 DEL 15 OTTOBRE 2013

La Corte di Cassazione - Sezione Penale -, **sentenza n° 42334 del 15 ottobre 2013**, ha (ri)statuito la **responsabilità penale** – ex art. 4 ultimo comma L. n° 628/1961 - **del datore di lavoro che rifiuta di esibire la richiesta documentazione al competente Ispettorato del lavoro.**

Nel caso *de quo*, un datore di lavoro, a seguito del rifiuto di esibire la richiesta documentazione all'Ispettorato del lavoro, veniva punito con l'ammenda prevista dalla L. 628/1961.

I Giudici di merito, aditi dal datore, confermavano la legittimità della sanzione. Inevitabile il ricorso in Cassazione.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di prime cure, hanno sottolineato come **la sanzione penale, prevista dal citato dettato normativo, trovi applicazione non solo nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di fornire le informazioni richieste o le trasmetta in modo scientemente errato e/o incompleto ma anche se lo stesso rifiuti di esibire, nonostante espressa richiesta, la documentazione inerente i rapporti di lavoro.**

Pertanto, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno confermato la condanna penale del presidente della cooperativa, sottoposta a verifica ispettiva, che

aveva rifiutato di esibire la documentazione societaria all'Ispettorato del lavoro.

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE COMMITTENTE/APPALTATORE NON OPERA PER L'INDENNITA' DI PREAVVISO SE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO AVVIENE DOPO UN LUNGO LASSO DI TEMPO DALLA CONCLUSIONE DELL'APPALTO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 22728 DEL 4 OTTOBRE 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22728 del 4 ottobre 2013**, **ha escluso la sussistenza della responsabilità solidale del committente per l'indennità di mancato preavviso spettante al lavoratore licenziato, successivamente alla cessazione dell'appalto.**

Nel caso in commento, un lavoratore, **decorso un cospicuo lasso di tempo dalla cessazione dell'appalto**, veniva licenziato dall'appaltatore.

Il subordinato, nell'adire la Magistratura, conveniva in giudizio anche l'appaltatore ritenendolo responsabile solidariamente – ex art. 29 del D. Lgs. n° 276/2003 – per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, chiamati in ultima battuta dal lavoratore per dirimere la *querelle*, nel confermare il deliberato dei gradi di merito, **hanno escluso la responsabilità del committente per l'indennità di mancato preavviso, ritenendo insussistente il nesso fra appalto e licenziamento essendo lo stesso avvenuto ben oltre il termine del contratto.**

Pertanto, i Giudici del Palazzaccio hanno escluso la responsabilità solidale dell'appaltatore, **essendo decorso un cospicuo lasso di tempo fra cessazione dell'appalto e risoluzione del rapporto di lavoro** che aveva, *de facto*, interrotto il nesso causale appalto/responsabilità.

IL REDDITO ELEVATO NON E' SINTOMO DELL'ESISTENZA IN CAPO AL CONTRIBUENTE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSOGGETTABILITA' A IRAP.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 27032 DEL 2 DICEMBRE 2013

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 27032 del 2 dicembre 2013**, ha statuito l'importante principio in base al quale, **ai fini**

dell'assoggettabilità a IRAP del contribuente, il reddito elevato non è sempre sintomo della sussistenza in capo ad esso di un'autonoma organizzazione.

Nel caso in specie, un libero professionista aveva avanzato all'Amministrazione finanziaria istanza per ottenere il rimborso dell'IRAP sul presupposto che risultassero mancanti gli elementi per far sussistere una autonoma organizzazione ai fini dell'imposta.

Contro il diniego del rimborso il professionista proponeva ricorso, risultando però soccombente in entrambi i gradi di giudizio del merito. Da qui il ricorso per Cassazione.

Orbene, ***i Giudici di Piazza Cavour***, ritenendo che il Giudice di merito avesse erroneamente ritenuto assoggettabile ad IRAP il professionista, ***senza procedere ad una concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto ma, solo per la sussistenza di un elevato reddito, con la sentenza de qua hanno sostenuto che redditi assai elevati non costituiscono per sé sintomo sufficiente della esistenza di una "autonoma organizzazione"*** (cfr., in senso conforme, Cassazione n. 9276/2012 e n. 9693/2012) in quanto, ben può accadere che professionisti di chiara fama, svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte (ad esempio in cliniche private o con il regime dell'intramoenia) così come sostenuto dal contribuente.

Inoltre, ***i Giudici nomofilattici*** hanno evidenziato come ***la non assoggettabilità del professionista all'IRAP fosse corroborata dal quadro delle spese da lui sostenute***, ove risultavano mancanti oneri per dipendenti e per immobili e presenti solo oneri per compensi a terzi non dipendenti (attribuiti al commercialista) ed altri oneri non meglio precisati e non specificamente valutati dal Giudice di merito.

Per i motivi suddetti il ricorso veniva accolto con rinvio della controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.

ALLA CORTE DI CASSAZIONE E' PRECLUSA LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE AD UN NUOVO GIUDIZIO DI MERITO ATTRAVERSO L'AUTONOMA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE DEGLI ATTI DI CAUSA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 23357 DEL 15 OTTOBRE 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 23357 del 15 ottobre 2013**, ha confermato la **illegittimità di un licenziamento** intimato ad un lavoratore che, in seguito al **trasferimento del ramo di azienda**, ha dimostrato che la **cessione** era avvenuta solo **sotto un profilo formale e non già oggettivo** ed effettivo, come richiesto **dall'art. 2112 c.c.**

Il Tribunale di Padova aveva accolto le domande del ricorrente, condannando la società cedente a **reintegrare il lavoratore** nel proprio posto di lavoro. Parimenti, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro.

Orbene, la società cedente ha adito la Suprema Corte lamentando la **motivazione insufficiente della sentenza** impugnata, in merito alla asserita **mancanza di autonomia, preesistente al trasferimento**, del reparto ceduto.

Gli Ermellini, investiti del caso, hanno **rigettato il ricorso** proposto e ribadito che **la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma, solo quello di controllare**, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, **l'esame e la valutazione operata dal Giudice del Merito** al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento ed, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nella fattispecie, hanno concluso i Giudici del Palazzaccio, **la sentenza impugnata aveva congruamente accertato** che, dalle risultanze istruttorie era rimasto **escluso che le attività svolte dal personale transitato, facessero capo ad una preesistente struttura**, stabilmente organizzata e diretta ad un omogeneo risultato produttivo.

Di fatti, solo formalmente le attività oggetto di cessione erano state riunite sotto il nome di "Desktop Management (DTM)", attenendo ad un profilo

meramente soggettivo (inerente la volontà imprenditoriale) e non già oggettivo ed effettivo, come richiesto dall'articolo 2112 c.c..

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello e Pietro Di Nono.